

## REGIONE ABRUZZO

L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (1[1])

Modifiche ed integrazioni alla [L.R. 31 dicembre 2005, n. 46](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla [L.R. 31 dicembre 2005, n. 47](#) (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione.

### Art. 62

Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rilevante interesse regionale

1. La presente legge in coerenza con gli obiettivi regionali di settore, disciplina l'attuazione degli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, regolando le modalità di erogazione dei finanziamenti.
2. Gli obiettivi indicati al comma 1 vengono conseguiti con la redazione del Programma pluriennale di interventi nel settore delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane nonché le Società a partecipazione pubblica. I programmi pluriennali sono predisposti dal Consiglio regionale, d'intesa con il settore competente, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio pluriennale. Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:
  - a. gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi e le relative priorità;
  - b. i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standard di soddisfacimento;
  - c. le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma, delle condizioni e possibilità di accesso al credito nazionale ed internazionale;
  - d. gli ambiti territoriali di intervento;
  - e. gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;
  - f. i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o pre-progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo comma 3.

Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei progetti di fattibilità o pre-progetti da esaminare tenendo conto del criterio di valutazione costi-benefici. Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di area, redatti dalla Regione, anche di concerto con altri Enti, il programma pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonché le modalità e le procedure per la esecuzione delle opere. Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la redazione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al presente comma.

3. I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento, approvati dal Consiglio regionale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione. I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:
    - a. i criteri di priorità adottati per l'individuazione delle opere da finanziare;
    - b. gli interventi ammessi a finanziamento;
    - c. la misura dei contributi concessi nelle forme di cui al successivo comma 6, con l'indicazione della spesa massima ritenuta ammissibile e, nel caso di contributi in annualità costanti, della loro durata;
-

- d. i soggetti che realizzano gli interventi ed i necessari collegamenti tra gli stessi;
- e. i tempi per la redazione dei progetti esecutivi, per l'appalto dei lavori e per la loro esecuzione, nonché le modalità per il loro controllo.

Il piano attuativo annuale potrà individuare soggetti interessati all'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati nel comma 2, in relazione alle specifiche esigenze di settore.

L'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento avviene sulla base:

- a. dell'esame di rispondenza ai criteri fissati dal programma pluriennale dei progetti di fattibilità presentati;
- b. dell'analisi dei fabbisogni attuali e futuri;
- c. della partecipazione del soggetto attuatore al finanziamento dell'opera.

Il programma pluriennale e il piano attuativo annuale possono prevedere l'accantonamento di una quota massima del 15% dei finanziamenti da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione da parte della Regione di progetti per interventi di rilevante interesse regionale.

4. Il Consiglio regionale, per predisporre la proposta di programma pluriennale delle opere pubbliche da presentare all'approvazione dell'aula, si avvale della collaborazione del competente settore di Giunta. I piani attuativi annuali di intervento sono trasmessi all'approvazione del Consiglio regionale previo visto dell'assessore competente.
5. Le norme del presente articolo si applicano alle opere pubbliche realizzate con il contributo della Regione dagli Enti locali territoriali e dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane.
6. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 5, la Regione concede contributi in conto capitale, contributi costanti in annualità e garanzie fidejussorie, nella misura massima del ... % della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere, ivi compreso l'eventuale onere per spese tecniche, revisione prezzi, acquisizione aree di sedime ed I.V.A. I contributi possono, altresì, essere concessi per la acquisizione al patrimonio degli Enti di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche, o di progetti di sviluppo locale. Il contributo regionale, per quanto riguarda le spese tecniche, non può superare il limite stabilito dalle vigenti tariffe professionali e comunque la misura massima del 10% del costo dell'opera; ulteriori eventuali oneri eccedenti saranno a carico dell'Ente titolare del progetto.
7. Per i progetti che sono sottoposti al controllo della Regione, la concessione dei contributi in conto capitale od in annualità e delle garanzie fidejussorie, nonché l'assunzione dell'impegno di spesa, sono disposte dai competenti uffici regionali contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo. Per gli altri progetti la concessione dei contributi e delle garanzie fidejussorie e l'assunzione dell'impegno di spesa sono disposte dai competenti uffici regionali alla presentazione della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e di una relazione tecnico-illustrativa di conformità dello stesso al progetto di fattibilità per il quale l'opera è stata ammessa a finanziamento. La relazione di conformità deve costituire parte integrante della deliberazione.
8. I contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:
  - a. 50%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio dei lavori;
  - b. 40%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta il primo 50% anticipato;
  - c. 10% con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

Per le opere di importo inferiore a 30 mila € i contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:

- a. 90%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio dei lavori;
- b. 10%, con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione;
- c. i contributi concessi per le acquisizioni di cui al comma 6 sono liquidati secondo le procedure ordinarie che regolano gli atti di compravendita all'atto di definizione delle pratiche.

L'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a € 30.000,00 previsti dalla presente legge sarà disposta con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:

- a. 40% a semplice domanda da parte del legale rappresentante dell'Ente;
- b. 50% a presentazione del certificato di inizio lavori;
- c. 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

L'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di importo sino a € 30.000,00 sarà liquidato in un'unica soluzione.

L'accredito delle somme viene effettuato su apposito conto vincolato a favore dell'Ente interessato.

L'Ente interessato provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere ammesse a contributo, assumendo a proprio carico ogni adempimento e responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.

Gli amministratori, i funzionari e il Tesoriere dell'Ente beneficiario del contributo assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

9. Qualora i lavori vengano eseguiti in economia dalle Amministrazioni interessate, la liquidazione dei contributi in conto capitale è effettuata secondo le modalità di cui al comma 8, ad eccezione della prima anticipazione che viene liquidata dal Consiglio regionale contestualmente alla formale concessione del contributo.
10. Il Consiglio regionale, utilizzando le somme accantonate ai sensi del comma 3, può concedere contributi suppletivi per maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, lavori imprevisi, danni di forza maggiore e tacitazione di riserve. In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte degli Enti attuatori o a questi addebitabili, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano comunque a carico degli stessi.
11. Gli Enti ammessi ai contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, al rispetto dei termini assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione al contributo previsti dalla relativa norma. La decorrenza dei termini assegnati, senza che sia stata presentata ai competenti uffici regionali motivata istanza di proroga, comporta la decadenza dall'ammissione al contributo. I competenti uffici, valutate le motivazioni addotte, possono assegnare un ulteriore termine, trascorso il quale destinano il contributo ad altro intervento. Qualora l'Ente interessato non provveda ai singoli adempimenti nei termini indicati nel provvedimento regionale di concessione del contributo, i competenti uffici, previa diffida dell'Assessore competente, revocano il contributo e le eventuali somme anticipate vanno restituite alla Regione.
12. I progetti di cui ai precedenti commi, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro 60 giorni dal loro ricevimento. In caso di progetti riguardanti materie di competenza di più uffici, la Giunta regionale, per l'istruttoria, si avvale di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale appartenente agli uffici competenti. L'approvazione della Giunta regionale,

relativamente ai progetti di cui al presente comma, interviene anche sugli atti di collaudo, sulle perizie di variante o suppletive, sulla tacitazione delle riserve e sulla eventuale convenzione per l'affidamento dei lavori in concessione.

13. Gli uffici competenti verificano periodicamente lo stato di attuazione degli interventi non sottoposti ad approvazione della Giunta regionale, di norma, sulla base delle erogazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi relazionando semestralmente alla Giunta regionale.
14. Per l'anno 2006, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in € 14.700.000,00 si fa fronte mediante lo stanziamento dell'U.P.B.15.02.001 - Cap. 324000 denominato: Fondo speciale per far fronte a oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale, con riduzione della partita n. 1 per € 12.000.000,00 e della partita n. 2 per € 2.000.000,00 con quota parte dello stanziamento del Cap. 323000 - U.P.B. 15.01.001 denominato: Fondo speciale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi di parte corrente, pari ad € 500.000,00 mediante la riduzione dello stanziamento del Cap. 11419 - U.P.B. 14.01.002 di € 100.000,00 e mediante la riduzione del Cap. 11826 - U.P.B. 02.01.003 di € 100.000,00. Al bilancio di previsione per l'esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
  - Cap. 323000 - U.P.B. 15.01.001 denominato: Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti le spese correnti, partita 1:
    - in diminuzione di € 500.000,00
  - Cap. 324000 - U.P.B. 15.02.001 denominato: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale:
    - in diminuzione di € 14.000.000,00
  - Cap. 11419 - U.P.B. 14.01.002 in diminuzione di € 100.000,00;
  - Cap. 11826 - U.P.B. 02.01.003 in diminuzione di € 100.000,00
  - Cap. 152302 - U.P.B. 04.02.001 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai Comuni per interventi infrastrutturali
    - in aumento € 14.700.000,00.
15. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 sono abrogate la [L.R. 28 settembre 2001, n. 50](#) (Contributi a Comuni per opere ed infrastrutture di rilevanza regionale) e la [L.R. 4 ottobre 2001, n. 56](#) (Contributi a piccoli comuni per opere ed infrastrutture nell'anno 2001). Nelle more dell'attuazione delle disposizioni normative ed organizzative della presente legge, per i contributi relativi all'anno 2006 si continuano ad applicare le procedure di cui alla [L.R. 50/2001](#) con la sostituzione del comma 1 dell'art. 2 della [L.R. 50/2001](#) con l'Allegato [elenco "B"](#) della presente legge, e del comma 1 dell'art. 2 della [L.R. 56/2001](#) con l'allegato [elenco "C"](#) della presente legge.